

Data Stampa 6901 Data Stampa 6901

Tiratura: 54073 Diffusione: 113853 Lettori: 657000 (Data Stampa 0006901)

Imposte indirette

Iva, nelle vendite con permuta
addio al valore normale — p. 22

Le novità fiscali La legge di Bilancio 2026



Nelle vendite con permuta addio al valore normale per l'Iva

Imposte indirette. Per la base imponibile riferimento al complesso dei costi sostenuti per beni e servizi
Modifica in vigore dal 2026 ma rischio contenzioso per il precedente assetto in contrasto con le regole Ue



**Già nella contrattazione
ogni parte sarà chiamata
a verificare gli oneri
che determinano il valore
fiscalmente rilevante**

**Anna Abagnale
Benedetto Santacroce**

Per le operazioni permutative dal 1° gennaio 2026 la base imponibile Iva non è più determinata con il valore normale dei beni e dei servizi scambiati, ma con il complesso dei costi sostenuti dal cedente o prestatore per fornire il bene o erogare il servizio.

In particolare, la nuova regola - introdotta nel nostro ordinamento dalla legge di Bilancio 2026 (articoli 1, commi 138 e 139, della legge 199/2025) - risponde alla necessità di allineare la legislazione nazionale ai principi unionali e determina per i contribuenti un radicale cambiamento per la gestione delle specifiche operazioni.

La permuta, sul piano civilistico, è definita come «il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro» (articolo 1552 del Codice civile). Traendo origine dall'antico "baratto", è questo un contratto consensuale a effetti reali idoneo a trasferire la proprietà di cose o altri diritti.

Sul piano Iva, il concetto di permuta diventa più ampio rispetto a quello civilistico, con particolare riguardo all'oggetto, ammettendo oltre agli scambi di bene con bene e diritto con diritto, anche gli scambi di beni e servizi, e quelli di servizi con altri servizi.

Questa maggiore portata della

fattispecie fiscale ha come conseguenza che lo specifico contratto si verifica, anche nella inconsapevolezza dei contraenti, in molte situazioni. In effetti, esistono settori economici in cui le operazioni permutative costituiscono uno dei principali modelli di business utilizzato dalle imprese. Si pensi, ad esempio, a quanto avviene nel settore sportivo in cui a fronte di determinate forniture di beni corrispondono corrispettivi costituiti da campagne pubblicitarie. Analoga situazione si realizza nel mondo della comunicazione (televisione, social ed economia del web), nel settore alberghiero e, più in generale, per molte strutture ricettive ovvero nel mondo del food.

Più in dettaglio, l'articolo 11 del Dpr 633/1972 afferma che «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate».

Nella sostanza, ai fini Iva, ciascuna operazione in cui si articola la permuta è trattata in modo autonomo, nel senso che ogni prestazione o cessione è soggetta alla propria disciplina, e dunque, va esaminata singolarmente, per quanto riguarda sia l'imponibilità (sussistenza dei presupposti soggettivi, oggettivi e territoriali), sia il momento impositivo, la base imponibile e l'aliquota da applicare.

Proprio in relazione alla determinazione della base imponibile interviene, ora, la legge di bilancio che modifica direttamente l'articolo 13, comma 2, lettera d) del

Dpr 633/72. Tale norma, nella versione ante 2026, prevedeva che la base imponibile doveva essere pari al valore normale dei beni e dei servizi scambiati.

La nuova formulazione della norma prevede ora che la base imponibile delle operazioni permutative sia pari «all'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili ai beni e servizi scambiati».

Questa nuova impostazione normativa impone ai contribuenti, già nel momento della contrattazione, di verificare, ognuno per la sua parte, quale siano i costi che determinano il valore fiscalmente rilevante. In pratica, a fronte del valore negoziale della transazione esisterà anche un suo valore imponibile che potrebbe, come succederà nella maggior parte dei casi, essere inferiore rispetto al valore normale del bene.

Il problema principale che si pone è proprio quello dell'individuazione puntuale dei costi che costituiscono il valore fiscalmente rilevante. Tenendo conto, che, come ha specificato la Corte di giustizia Ue (causa C-380/99), nella base imponibile vanno inseriti tutte le spese sostenute per la fornitura del bene o del servizio, compresi gli oneri accessori ovvero i costi diretti (materie prime ovvero costi pubblicitari) o indiretti (costi ammini-



strativi o del personale).

Questa norma, in base a una specifica clausola di salvaguardia, è entrata in vigore con riferimento alle operazioni effettuate dal 1º gennaio 2026. Sul punto si segnala, però, che trattandosi di una modifica di norma incompatibile con l'ordinamento unionale la stessa di per sé ha un effetto retroattivo e, per questo, potrebbe dare luogo a contenziosi, con riferimento, ad esempio, ad accertamenti in corso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA